

REGOLAMENTO (CE) N. 158/95 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1995****recante misure transitorie relative alla soppressione del coefficiente correttore applicabile ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1 e l'articolo 12,

considerando che le modifiche dei tassi di conversione agricoli successive al 1° febbraio 1995 in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono compensate, nella maggioranza dei casi, da modifiche dei prezzi o degli importi in ecu; che per semplificare l'applicazione di dette modifiche, è opportuno non applicare ai tassi di conversione agricoli fissati in anticipo nel corso dell'ultimo periodo di riferimento del mese di gennaio 1995 gli adeguamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95⁽⁴⁾;

considerando che esistono tassi di conversione agricoli che possono essere fissati in anticipo anteriormente al 1° febbraio 1995 ed essere applicabili dopo tale data; che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, questi tassi di conversione fissati in anticipo devono essere, in particolare, comparati con valori limite stabiliti in funzione dei tassi di conversione agricoli fissati a partire dal 1° febbraio 1995; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, ai tassi di conversione agricoli fissati a partire dal 1° febbraio 1995 non viene più applicato il coefficiente correttore 1,207509 precedentemente in vigore; che è tuttavia opportuno applicare tale coefficiente correttore ai limiti di adeguamento applicabili ai tassi di conversione agricoli che sono stati fissati in anticipo anteriormente al 1° febbraio 1995;

considerando che occorre evitare l'insorgere, in alcuni Stati membri, di complicazioni amministrative al momento dell'utilizzazione dei livelli di prezzi del 1° febbraio 1995;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽⁶⁾, ed il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo alla organizzazione comune del settore del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁸⁾, prevedono che i prelievi e le restituzioni, fissati in anticipo, sono corretti al momento del deposito della domanda, in un caso, ed all'atto dell'importazione o dell'esportazione nell'altro; che è opportuno non tener conto della parte di aumento in ecu dei prezzi di entrata alla data del 1° febbraio 1995, parte che viene compensata da un aggiustamento dei tassi di conversione agricoli previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93⁽¹⁰⁾, prevede che l'importo dell'aiuto sia quello in vigore il giorno di presentazione della pertinente domanda; che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93⁽¹²⁾, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è costituito dalla presentazione della domanda di messa sotto controllo del cotone, la quale può essere anteriore alla presentazione della domanda di aiuto; che in caso di applicazione di un tasso di conversione agricolo a cui sia stato applicato il coefficiente correttore 1,207509, l'importo dell'aiuto fissato in ecu a partire dal 1° febbraio 1995 deve essere ridotto dell'incidenza di tale coefficiente correttore;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono venir applicate contemporaneamente alle modifiche del regolamento (CEE) n. 3813/92, introdotte con il regolamento (CE) n. 150/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁴⁾ Vedi pagina 61 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽¹⁰⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.⁽¹¹⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.⁽¹²⁾ GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.